

Modello di organizzazione gestione e controllo
ex D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231
di



aggiornato alla data del
23 giugno 2022

Storia delle modifiche	
Versione	Modifiche
1	Prima emissione
2	Aggiornamento ed integrazione a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 121/2011 che introduce l'art. 25 undecies (c.d. reati ambientali) e rubrica l'art. 25 decies (c.d. reati di intralcio alla giustizia). Integrazione a seguito dell'entrata in vigore della L. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012) che introduce il comma 4-bis all'art. 6 del D. Lgs. 231/01.
3	Aggiornamento ed integrazione a seguito della delibera del 15 gennaio del CdA relativa all'inserimento dell'organigramma e, in allegato, del funzionigramma
4	Aggiornamento ed integrazione a seguito: - dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 109/2012, che introduce l'art. 25 duodecies (reati di impiego di manodopera clandestina); - dell'entrata in vigore della Legge 190/2012 che modifica gli artt. 25 e 25-ter (reati societarie, in particolare, reato di corruzione tra privati); - dell'entrata in vigore del D. Lgs. 39/2014 che modifica l'art. 25 quinquies (reato di adescamento di minori); - dell'entrata in vigore del Legge 186/2014 che modifica l'art. 25 octies (reato di autoriciclaggio); - dell'entrata in vigore del Legge 68/2015 che modifica l'art. 25 undecies (delitti contro l'ambiente); - dell'entrata in vigore del Legge 69/2015 recante disposizione in materia di delitti contro la Pubblica Amministrazione, di associazione di tipo mafioso e di falso in bilancio)
5	Aggiornamento ed integrazione a seguito: - del Decreto Legislativo 21 giugno 2016, n. 125 che ha apportato modifiche agli articoli del Codice Penale relativi ai delitti di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo, di cui all'art. 25-bis del D. Lgs. 231 (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento); - della Legge 199/2016 che ha introdotto nel c.d. "catalogo" dei reati 231 anche la seguente fattispecie: "intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro"; - della Legge 236/2016 che ha inserito nel codice penale il nuovo art.601-bis "traffico di organi prelevati da persone viventi", che ha assunto anche una "rilevanza 231"; - del D. Lgs. 38/2017 che ha riformulato l'art. 2635 del c.c. (corruzione tra privati) ed introdotto all'art. 2635-bis c.c. il reato di istigazione alla corruzione tra privati; - della Legge 17.10.2017 n. 161 che ha modificato l'articolo 25-duodecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare) introducendo i reati di procurato ingresso e favoreggiamento della manodopera clandestina;

	- della Legge 20.11.2017 n. 167 che ha inserito l'articolo 25-terdecies del D. Lgs. 231/2001 rubricato "razzismo e xenofobia"; - dalla Legge 15 dicembre 2017 n. 179 recante “disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” che estende al settore privato, attraverso modifiche al D. Lgs. 231/2001, la tutela del dipendente o collaboratore che segnali illeciti (o violazioni relative al modello di organizzazione e gestione dell'ente) di cui sia venuto a conoscenza per ragioni del suo ufficio.
6	Aggiornamento e revisione a seguito: - della Legge 09.01.2019 n. 3 che ha introdotto nel c.d. “catalogo” dei reati anche la seguente fattispecie “traffico di influenze illecite”; - della Legge 03.05.2019 n. 39 che ha esteso la responsabilità degli enti ai reati di frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa; - della Legge 18.11.2019 n. 133 che ha inserito nuove fattispecie delittuose nell'ambito dei reati informatici; - della Legge 19.12.2019 n. 157 che ha introdotto nel “catalogo” dei reati alcune fattispecie di reati tributari.
7	Aggiornamento e integrazione a seguito: del D. Lgs. 17.07.2020 n. 75, che ha introdotto nel c.d. “catalogo” dei reati le seguenti fattispecie di reato: - Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.); - Frode ai danni del fondo europeo agricolo di garanzia e del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art.2 Legge 898/1986); - Peculato (art. 314, comma 1, c.p.), quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea; - Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art.316 c.p.), quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea; - Abuso di ufficio (art.323 c.p.), quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea; - Dichiarazione infedele (art.4 del D. Lgs.74/2000), se la frode IVA ha carattere transnazionale e l'evasione non è inferiore a 10 milioni di euro; - Omessa dichiarazione (art.5 del D. Lgs.74/2000), se la frode IVA ha carattere transnazionale e l'evasione non è inferiore a 10 milioni di euro; - Compensazione indebita (art.10- quater del D. Lgs. 74/2000, se la frode IVA ha carattere transnazionale e l'evasione non è inferiore a 10 milioni di euro; - Contrabbando (D.P.R. 43/1973).
8	Aggiornamento e integrazione a seguito: - del D. Lgs.184 del 2021, che ha introdotto nel catalogo dei reati presupposto i reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti; - del D. Lgs.195 del 2021, che ha esteso il novero dei reati presupposto dei reati di ricettazione, riciclaggio, reimpiego ed autoriciclaggio anche alle contravvenzioni ed ha esteso la configurabilità dei reati di riciclaggio ed autoriciclaggio ai beni provenienti da qualsiasi delitto, anche colposo; - della Legge 238 del 2021, che ha apportato alcune modifiche ai reati informatici, ai reati contro la personalità individuale e ai reati di abuso di mercato; - della Legge n.25 del 28.3.2022, che ha apportato alcune modifiche ai reati di malversazione ai danni dello Stato, indebita percezione di erogazioni a danno

	dello Stato e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, ora divenuti malversazione di erogazioni pubbliche, indebita percezione di erogazioni pubbliche e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.; - della Legge 22/2022 che ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 i reati contro il patrimonio culturale e di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.
--	--

<u>1</u>	<u>Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n° 231</u>	7
<u>1.1</u>	<u>Contenuti principali</u>	7
<u>1.2</u>	<u>L'applicabilità della "responsabilità amministrativa" ed i soggetti interessati</u>	14
<u>1.3</u>	<u>Il Modello di organizzazione e gestione e relative attività connesse</u>	14
<u>1.4</u>	<u>Le sanzioni previste dal Decreto</u>	15
<u>2</u>	<u>Riferimenti</u>	16
<u>3</u>	<u>Definizioni</u>	16
<u>4</u>	<u>Il Fondo</u>	17
<u>4.1</u>	<u>La storia</u>	17
<u>4.2</u>	<u>Cenni sullo Statuto e sugli organi</u>	17
<u>4.3</u>	<u>Cenni sull'assetto organizzativo del Fondo</u>	18
<u>4.4</u>	<u>Struttura generale del Sistema di controllo interno</u>	19
<u>5</u>	<u>Il Modello di organizzazione e gestione di Fondartigianato</u>	20
<u>5.1</u>	<u>Obiettivi cui tende il Modello</u>	20
<u>5.2</u>	<u>I principi regolatori del Modello</u>	21
<u>5.3</u>	<u>Composizione del Modello</u>	22
<u>5.4</u>	<u>Costruzione del Modello</u>	24
<u>5.5</u>	<u>Rilevazione dei processi sensibili</u>	25
<u>5.6</u>	<u>Attività sensibili per Fondartigianato</u>	26
<u>6</u>	<u>L'esposizione al Rischio</u>	28
<u>6.1</u>	<u>Premessa metodologica</u>	28
<u>6.2</u>	<u>I reati contro la PA</u>	28
	<u>La definizione di pubblica amministrazione</u>	28
	<u>L'esposizione al rischio</u>	29
	<u>Misure per la prevenzione</u>	30
<u>6.3</u>	<u>Induzione a rendere false dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria</u>	31
	<u>L'esposizione al rischio</u>	31
	<u>Misure per la prevenzione</u>	31
<u>6.4</u>	<u>I reati informatici</u>	31
	<u>L'esposizione al rischio</u>	32
	<u>Misure per la prevenzione</u>	32
<u>6.5</u>	<u>Delitti in materia di violazioni della Legge sul diritto d'autore</u>	32
	<u>L'esposizione al rischio</u>	33
	<u>Misure per la prevenzione</u>	34
<u>6.6</u>	<u>I reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di beni di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio</u>	34
	<u>Misure per la prevenzione</u>	35
<u>6.7</u>	<u>I reati societari</u>	35
	<u>L'esposizione al rischio</u>	35
	<u>Misure per la prevenzione</u>	36
<u>6.8</u>	<u>Reati di criminalità organizzata</u>	37
	<u>Misure per la prevenzione</u>	37
<u>6.9</u>	<u>I reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro</u>	38
	<u>L'esposizione al rischio</u>	39
	<u>Misure per la prevenzione</u>	39
<u>6.10</u>	<u>I reati ambientali</u>	40
	<u>Misure per la prevenzione</u>	40
<u>6.11</u>	<u>I reati di impiego di manodopera clandestina</u>	41

	L'esposizione al rischio	41
	Misure per la prevenzione	41
6.12	Il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro	41
	L'esposizione al rischio	41
	Misure per la prevenzione	41
6.13	I reati tributari	42
	L'esposizione al rischio	41
	Misure per la prevenzione	43
7	L'Organismo di Vigilanza e Controllo	41
7.1	Generalità	44
7.2	Nomina e composizione	45
7.3	I requisiti dell'Organismo di Vigilanza e controllo	45
7.4	Le risorse dell'Organismo di Vigilanza	47
7.5	Compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza	47
7.6	Flusso di informazione verso l'Organismo di Vigilanza	49
7.7	Reporting e gestione dei documenti	50
8	Sistema sanzionatorio	50
8.1	Criteri generali di irrogazione della sanzione	51
8.2	Le sanzioni	51
9	Informazione e formazione del personale	53
9.1	Informazione e formazione dei dipendenti	53

1. Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n° 231

1.1 Contenuti principali

Con il Decreto legislativo 8 Giugno 2001 n°231, emanato in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, è stata introdotta nell'ordinamento giuridico italiano la «responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica» a seguito della commissione di illecito.

I reati presupposto previsti dal decreto sono:

- **Reati contro la Pubblica Amministrazione ed il Patrimonio (art. 24 e 25 D.Lgs.231):** malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.); indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.); peculato (art. 314 c.p.); peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.); truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.); truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.); frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.); concussione (art. 317 c.p.); corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.); induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater); corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.); frode in Agricoltura (art. 2 L. 898/1986).
- **Reati informatici (art. 24-bis D.Lgs. 231):** detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici e telematici (art. 615-quater c.p.); detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.); intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.); detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.); falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.); accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.); danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.); danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.); danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.); danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.); frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).
- **Reati di criminalità organizzata (art 24-ter D.Lgs. 231):** associazione a delinquere finalizzata alla

riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D.Lgs. 286/1998 (art. 416, comma 6, c.p.); associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.); scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.); sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.); associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 Decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990); associazione per delinquere (art. 416, ad eccezione sesto comma, c.p.); reati concernenti la fabbricazione, l'introduzione nello Stato ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine (art. 407, comma 2, lettera a) c.p.p.).

- **Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis D.Lgs. 231):** uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.); falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.); alterazione di monete (art. 454 c.p.); Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.); spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.); spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.); falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.); fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, valori di bollo o carta filigranata (art. 461 c.p.); contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.); contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.).
- **Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis1 D.Lgs. 231):** Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 cp); Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis cp); Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 cp); Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 cp); Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 cp); Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 cp); Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter cp); Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater cp).
- **Reati societari (art. 25-ter D.Lgs. 231):** false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c. modificato dalla L. n. 69/2015]; false comunicazioni sociali: fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.); false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c. modificato dalla L. 69/2015); impedito controllo (art. 2625 comma 2° c.c.); indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.); illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.); illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.); operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.); omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c. modificato dalla L. 262/2005); formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.); indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.); corruzione tra privati (art. 2635 c.c.).

- aggiunto dalla L. 190/2012); illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.); agiotaggio (art. 2637 c.c.); ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 comma 1° e 2° c.c.).
- **Reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater D.Lgs. 231):** Tali fattispecie sono previste attraverso un rinvio generale “aperto” a tutte le ipotesi attuali e future di reati di terrorismo senza indicarne le singole previsioni, che possono fondare la responsabilità dell'ente. Poiché non è possibile fornire un elenco “chiuso” e limitato dei reati che potrebbero coinvolgere l'ente, ai sensi del combinato disposto degli art. 25 quater, 5, 6 e 7 D.Lgs. 231/2001, si fornisce di seguito un elenco delle principali fattispecie previste dall'ordinamento italiano in tema di lotta al terrorismo: associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.); assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.); arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.); addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.); attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.); istigazione a commettere alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 c.p.); banda armata e formazione e partecipazione e assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (artt. 306 e 307 c.p.); reati, diversi da quelli indicati nel codice penale e nelle leggi speciali, posti in essere in violazione dell'art. 2 della Convenzione di New York dell'8 dicembre 1999, ai sensi della quale commette reato chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere: un atto che costituisce reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato; ovvero qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non ha parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto, per la sua natura o contesto, è di intimidire una popolazione, o obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o a astenersi dal compiere qualcosa.
 - **Reati contro la vita e l'incolumità individuale (art. 25-quater1) e reati contro la personalità individuale (art. 25-quinquies):** pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.); riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.); prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.); pornografia minorile (art. 600-ter c.p.); detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater c.p.); pornografia virtuale (art. 600-quater1 c.p.); iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.); tratta di persone (art. 601 c.p.); acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.) adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art 583-bis).
 - **Reati finanziari (Art. 25- sexies D.Lgs. 231):** manipolazione del mercato (art. 185 D. Lgs. n.

58/1998); abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 184 TUF).

- **Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies D.Lgs. 231):** omicidio colposo (art. 589 cp); lesioni personali colpose gravi (art. 590 cp): se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo; se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del parto. Lesioni personali colpose gravissime (art. 590 cp): se dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile; se dal fatto deriva la perdita di un senso; se dal fatto deriva la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; se dal fatto deriva la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso; se dal fatto deriva l'aborto della persona offesa.
- **Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies D.Lgs. 231):** ricettazione (art. 648 c.p.); riciclaggio (art. 648-bis c.p.); impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.); autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.).
- **Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-Octies.1 D.Lgs. 231):** Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti" (Art. 493-ter c.p.); Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 493-quater c.p.); Frode informatica, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (Art. 640-ter c.p.).
- **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-nonies D.Lgs. 231):** Tutte le fattispecie delittuose previste dagli art.171, art.171bis, art.171ter, art.171-septies e art.171-octies della Legge del 22/04/1941 n.633 (protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio): Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n. 633/1941 comma 1 lett. a) bis); Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n. 633/1941 comma 3); Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n. 633/1941 comma 1); Riproduzione, trasferimento

su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n. 633/1941 comma 2); Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n. 633/1941); Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941); Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n. 633/1941).

- **Reati contro l'amministrazione della giustizia (art. 25-decies D.Lgs. 231):** induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art 377-bis cp).
- **Reati ambientali (art. 25-undecies D.Lgs. 231):** Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.): 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.): 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo; Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.) se commessi fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater per colpa; Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.): chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.); distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.); Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione

o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n. 150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6); scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n. 152/2006, art. 137); Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256); Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257); Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259); Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258); Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260); False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI – area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis); Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n. 202/2007, art. 8); Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n. 202/2007, art. 9); Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3).

- **Reato di sfruttamento della manodopera clandestina (art. 25-duodecies D.Lgs. 231):** impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis, del d.lgs. 286/98).
- **Reati transnazionali (L. 146/2006):** Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale: Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286); Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43); Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.); Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.); Associazione per delinquere (art. 416 c.p.); Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.).
- **Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies):** Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.); Crimine di genocidio (L. 232/1999 accordo 1/6); Crimine contro l'umanità (L. 232/1999 accordo 1/7); Crimine di guerra (L. 232/1999 accordo 1/8).
- **Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 – quaterdecies):** Frode in manifestazioni sportive (art. 1 L. 401/89); Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 L. 401/89).
- **Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies):** Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 DLgs. 74/2000); Dichiarazione fraudolenta mediante altri

artifici) (art. 3 DLgs. 74/2000); Dichiarazioni infedeli (art. 4 DLgs. 74/2000 Omessa dichiarazione (art. 5 DLgs. 74/2000); Indebita compensazione (art. 10-quater DLgs. 74/2000); Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 DLgs. 74/2000); Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 DLgs. 74/2000); Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 DLgs. 74/2000).

- **Contrabbando (art. 25- sexiesdecies):** Contrabbando nel movimento di merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 T.U. Materia doganale); Contrabbando nel movimento di merci nei laghi di confine (art. 283 T.U. Materia doganale); Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 T.U. Materia doganale); Contrabbando nel movimento di merci per via aerea (art. 285 T.U. Materia doganale); Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 T.U. Materia doganale); Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 T.U. Materia doganale); Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 T.U. Materia doganale); Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 T.U. Materia doganale); Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 T.U. Materia doganale); Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 T.U. Materia doganale); Altri casi di contrabbando (art. 292 T.U. Materia doganale); Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis T.U. Materia doganale); Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater T.U. Materia doganale).
- **Reati contro il patrimonio culturale (art. 25- septiesdecies):** Furto di beni culturali (518-bis); Appropriazione indebita di beni culturali (518-ter); Ricettazione di beni culturali (518-quater); Impiego di beni culturali provenienti da delitto (518-quinquies); Autoriciclaggio di beni culturali (518-septies); Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (518-octies); Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (518-novies); Importazione illecita di beni culturali (518-decies); Uscita o esportazione illecite di beni culturali (518-undecies); Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (518-duodecies); Contraffazione di opere d'arte (518-quaterdecies); Possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli (707-bis).
- **Reati di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevicies):** Riciclaggio di beni culturali (518-sexies); Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (518-terdecies).

1.2 L'applicabilità della “responsabilità amministrativa” ed i soggetti interessati

Ai sensi dell'art. 5, D. Lgs.231/2001, perché possa risultare integrata la responsabilità amministrativa dell'organizzazione allorché sia stato commesso un reato da una persona fisica funzionalmente collegata all'ente stesso, occorre che il reato sia stato commesso «nel suo interesse o a suo vantaggio», dacché l'ente non risponde se il suo autore ha «agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi».

Inoltre, affinché, parallelamente alla responsabilità penale dell'autore del reato (persona fisica) possa profilarsi la responsabilità amministrativa dell'ente, è necessario che il reato sia stato commesso da soggetti che rivestano una posizione apicale all'interno dell'ente o da soggetti in posizione subordinata. Più precisamente, sempre ai sensi dell'art. 5, «l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (cosiddetti soggetti *apicali*);
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a) (cosiddetti *sottoposti*)».

La responsabilità amministrativa dell'ente sorge anche nelle ipotesi in cui sia commesso, nella forma del tentativo, uno dei reati previsti dal Decreto.

1.3 Il Modello di organizzazione e gestione e relative attività connesse

Laddove il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale, il decreto legislativo stabilisce che l'ente non risponda amministrativamente se fornisce la prova che (art. 6):

- a. l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b. il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c. le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d. non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

Ai sensi del comma II dell'art. 6, il Modello di organizzazione e gestione deve rispondere all'esigenza di:

- 1. individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- 2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;

3. individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
5. introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
6. prevedere uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'art.5, comma 1, lett. a) e b) del D. Lgs.231/01, di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del D. Lgs.231/01 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello organizzativo, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali devono garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione.

Nell'ipotesi in cui, invece, il reato sia stato perpetrato da «soggetti sottoposti all'altrui direzione», l'art. 7 del decreto legislativo prevede che l'ente sia responsabile «se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza», inosservanza che è esclusa «se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi».

La medesima norma dispone poi che il Modello debba prevedere misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio; lo stesso articolo inoltre stabilisce che l'efficace attuazione del Modello richiede sia la «verifica periodica» e la «eventuale modifica» del Modello nei casi in cui siano «scoperte significative violazioni delle prescrizioni» od in cui «intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività», sia un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso.

1.4 Le sanzioni previste dal Decreto

L'art. 9, comma 1, del D. Lgs. 231/01, elenca le sanzioni distinguendole in: sanzione pecuniaria, sanzioni interdittive, confisca e pubblicazione della sentenza. In riferimento alla sanzione pecuniaria, che deve essere sempre applicata, è stato stabilito un sistema di calcolo per quote, da determinarsi per quantità e valore, questo per meglio adattare l'entità della sanzione alla realtà del caso. Ogni quota va da un valore minimo di 258,00 euro, ad un massimo di 1.549,00 euro; non potranno essere applicate complessivamente un numero di quote inferiore a cento (100) né superiore a mille (1000).

Riprendendo l'art. 9 del Decreto, al comma 2, si elencano le sanzioni interdittive; esse sono: l'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già

concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

A differenza della sanzione pecuniaria, che si applica sempre, le sanzioni interdittive trovano applicazione in quanto espressamente previste dalla legge ed a condizione che ricorra almeno una delle condizioni richiamate dall'art. 13, cioè che:

- i) l'ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità;
- ii) il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- iii) in caso di reiterazione degli illeciti.

2. Riferimenti

- Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni.
- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazione.
- Legge 23 dicembre 2000, n. 388 e s.m.i.;
- Accordo Interconfederale per la formazione continua siglato in data 6 giugno 2001 da Confartigianato, CNA, Casartigiani, CLAAI e CGIL CISL e UIL e successive intese intercorse tra le parti costituenti.

3. Definizioni

Il Fondo	Fondartigianato, Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua nelle imprese artigiane, con sede legale in Roma, via di S. Croce di Gerusalemme 63.
D. Lgs. 231/2001	il Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001, n. 231.
Modello	il Modello di organizzazione e gestione ai sensi del decreto legislativo 8 Giugno 2001, n. 231.
Attività Sensibili	le attività nel cui ambito sussiste il rischio di commissione dei reati.
Reati presupposto	le fattispecie di reato nominate dal Decreto e presupposto della responsabilità amministrativa ex D. Lgs. 231/2001.
OdV	l'Organismo di Vigilanza, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché al relativo aggiornamento.
Soggetti apicali	persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione del

	Fondo, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo del Fondo.
Soggetti subordinati	persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto precedente.
Consulenti	i soggetti che agiscono in nome e/o per conto del Fondo in forza di un rapporto contrattuale di collaborazione o di specifico mandato.
Dipendenti	i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con il Fondo, ivi inclusi i dirigenti.
P.A.	la Pubblica Amministrazione.
Partner	le controparti contrattuali di Fondartigianato, sia persone fisiche, sia persone giuridiche.

4. Il Fondo

4.1 La storia

Fondartigianato è Fondo Interprofessionale per la Formazione Continua, un ente di natura privatistica costituito dalle parti sociali per la gestione dei contributi versati dalle aziende per la formazione e l'aggiornamento dei propri dipendenti.

Il Fondo nasce nel 2001 con Decreto Ministeriale 31 ottobre 2000, n. 436. Ha natura di associazione riconosciuta costituita da: Confartigianato, CNA, Casartigiani, CLAAI, CGIL, CISL, UIL. Il Fondo Artigianato Formazione nasce, dunque con gli obiettivi di:

- sostenere e diffondere la cultura della formazione continua;
- promuovere e realizzare in modo più adeguato ed efficace piani formativi per l'azienda, il territorio, il settore;
- individuare politiche di qualità nella formazione professionale continua e valorizzarne l'eccellenza;
- favorire la competitività delle imprese;
- valorizzare le risorse umane.

Il Fondo Artigianato Formazione promuove, realizza e diffonde iniziative di formazione continua all'interno di piani formativi elaborati in sede di dialogo sociale, volte alla valorizzazione delle risorse umane e allo sviluppo dei settori di attività dell'artigianato delle piccole e medie imprese.

4.2 Cenni sullo Statuto e sugli organi

Il Fondo nasce come libera associazione ai sensi del capo II, titolo II – Libro Primo del Codice Civile,

conformemente alle disposizioni legislative dell'articolo 118 della Legge 388/2000; non ha fini di lucro, opera per il comparto delle imprese artigiane, in un quadro di relazioni sindacali coerenti con gli obiettivi di sviluppo e di qualificazione produttiva ed occupazionale del settore.

Il Fondo per conseguire i propri obiettivi si avvale del contributo versato dall'INPS alla stesso secondo quanto previsto dall'art. 118 della L. 388/2000, nonché di possibili finanziamenti pubblici e/o privati o proventi derivanti da iniziative sociali.

Sono organi di “FONDO ARTIGIANATO FORMAZIONE”:

- l'Assemblea: composta da 24 membri di cui 12 nominati dalle Organizzazioni Imprenditoriali e 12 nominati dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori. Tali membri durano in carica tre anni e possono essere rinominati.

L'Assemblea nomina al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente, che sono rispettivamente Presidente e Vice Presidente anche del Consiglio di Amministrazione; al Presidente è data la rappresentanza del Fondo in giudizio e di fronte a terzi.

- Il Consiglio di Amministrazione: composto da Presidente, Vice Presidente, cinque membri nominati dalle Associazioni Imprenditoriali e cinque membri nominati dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori.

Al Consiglio di Amministrazione spettano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed in particolare:

- vigila su tutti i servizi prestati ed iniziative promesse dal Fondo;
 - provvede alla redazione dei bilanci;
 - predispone il modello organizzativo, gli organici e i regolamenti interni del Fondo, previa approvazione dell'Assemblea;
 - approva i progetti di formazione.
- Il Collegio dei Sindaci composto da tre membri effettivi così designati: uno dalle Organizzazioni Imprenditoriali, uno dalle Organizzazioni Sindacali, il terzo, con funzioni di Presidente, nominato dal Ministero del Lavoro, questi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I Sindaci hanno i doveri di cui artt. 2403, 2404 e 2407 del Codice civile.

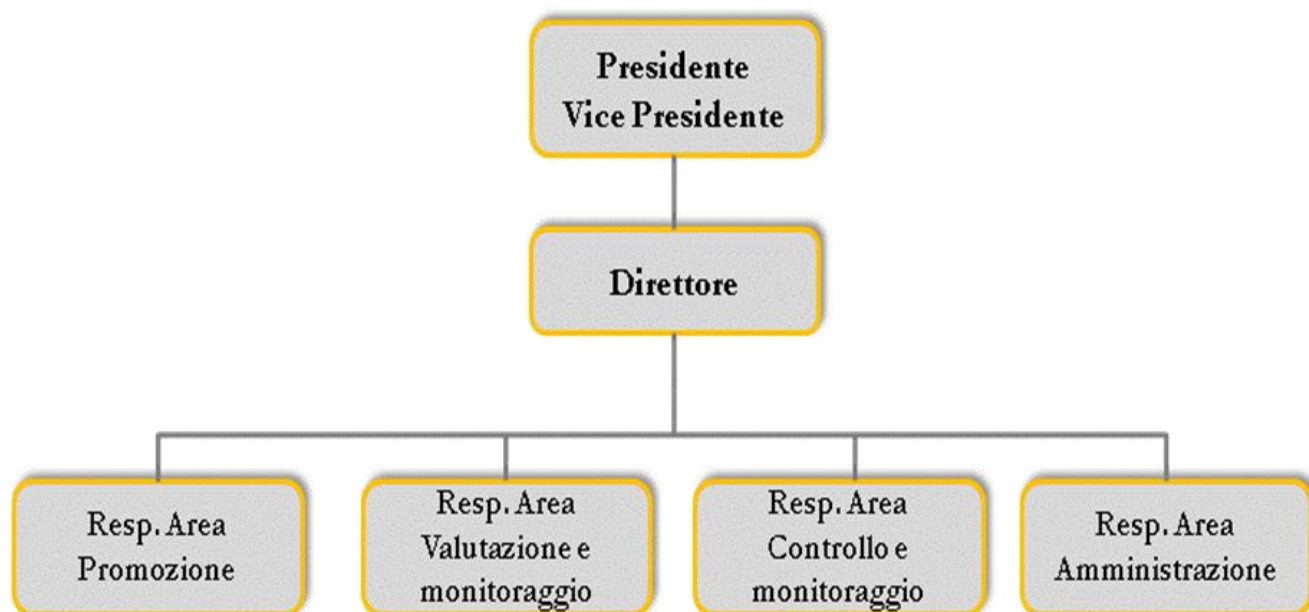
La composizione degli Organi è paritetica fra Organizzazioni Imprenditoriali e Sindacali.

4.3 Cenni sull'assetto organizzativo del Fondo

La responsabilità operativa del Fondo è affidata ad un Direttore nominato dal Consiglio di Amministrazione al

quale risponde.

L'articolazione delle funzioni di vertice e le principali linee di riporto sono rappresentate nella seguente figura:



4.4 Struttura generale del Sistema di controllo interno

Fondartigianato, nella definizione dei propri sistemi di controllo e delle specifiche misure di prevenzione da reato, ha adottato un sistema normativo basato sulla modularità coerente e funzionale. Questa scelta permette di rintracciare distinti livelli di misure di prevenzione e controllo di seguito rappresentati:

- **Codice Etico**, documento che evidenzia i valori e i principi fondamentali ai quali si ispira il Fondo ed ai quali tutti i dipendenti e collaboratori devono uniformarsi nello svolgimento dei compiti e delle funzioni loro affidate.
- **Monitoraggio del Ministero del Lavoro**, sistema di monitoraggio eseguito dal Fondo secondo le specifiche ministeriali sull'attuazione degli interventi e dei risultati conseguiti.
- **Il Bilancio (preventivo e consuntivo)**, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione e dei Sindaci, è trasmesso al Ministero del Lavoro.
- **Società di revisione Esterna**, deputata al controllo contabile.
- **Modello di organizzazione, gestione e controllo** fissa le misure di prevenzione e controllo in ragione della tipologia e del grado di esposizione al rischio reato nei processi individuati come sensibili.
- **Regolamenti e procedure**, individuano specifiche misure di prevenzione e controllo per il corretto svolgimento delle attività nelle singole funzioni e nelle relazioni interfunzionali, definite con l'obiettivo

di adeguarsi costantemente e tempestivamente alla normativa cui è soggetto Fondartigianato.

5. Il Modello di organizzazione e gestione di Fondartigianato

5.1 Obiettivi cui tende il Modello

Fondartigianato, per la particolare natura che riveste ed attività che svolge coerentemente con gli obiettivi di sviluppo e di qualificazione produttiva ed occupazionale del settore, è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività, a tutela della propria posizione ed immagine, del lavoro dei propri dipendenti e del settore in cui opera.

Muovendo da queste premesse, il Fondo ha ritenuto conforme alla propria politica procedere all'attuazione del Modello di organizzazione e di gestione previsto dal D. Lgs. 231/2001.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione del Modello possa:

- costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto del Fondo, affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, dei comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto (e successive modifiche e/o integrazioni);
- affermare che il Fondo opera nel quadro di regole certe che tutti, dal Top Management fino all'ultimo dipendente, devono rispettare.

Il Modello è destinato ai componenti degli Organi ed ai dipendenti, intendendosi come tali tutti coloro che sono legati al Fondo da un rapporto di lavoro subordinato ivi compresi i dirigenti, nonché in genere a quanti si trovino a svolgere, in nome o per conto del Fondo, una o più delle attività identificate come a rischio.

Il rispetto del Modello viene garantito anche mediante la previsione di clausole contrattuali che obblighino collaboratori esterni, consulenti e partner commerciali al rispetto dei principi contenuti nel presente Modello e nel Codice Etico, nonché dei protocolli specificamente inerenti l'attività svolta, pena in difetto, la possibilità di recedere dal contratto o di risolverlo e in ogni caso di chiedere il risarcimento del danno eventualmente subito.

Scopo del Modello è dunque la costruzione di un sistema strutturato e organico di procedure, protocolli, codici comportamentali, nonché di attività di controllo, in linea ed a complemento del Sistema dei controlli già previsti ed esistenti, da svolgersi anche in via preventiva (c.d. controllo *ex ante*) volto a prevenire la commissione delle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto.

In particolare, mediante l'individuazione delle "aree di attività a rischio" e la conseguente definizione di specifiche procedure, il Modello si propone come finalità quelle di:

- determinare in tutti coloro che operano in nome e per conto del Fondo nelle aree di attività a rischio la

consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni sul piano penale e amministrativo non solo nei propri confronti, ma anche nei confronti dell'organizzazione;

- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da Fondartigianato, in quanto sono assolutamente contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui il Fondo ispira la propria missione;
- consentire all'organizzazione, grazie a un'azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

5.2 I principi regolatori del Modello

Nella definizione, costruzione ed applicazione del proprio Modello, Fondartigianato osserva i seguenti principi regolatori:

- una chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità, coerente con le mansioni attribuite;
- la separazione delle funzioni, per cui l'autorizzazione all'effettuazione di una operazione deve essere sotto la responsabilità diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla l'operazione (qualora il controllo venga effettuato da un unico soggetto). Tale principio dovrà comunque consentire la gestione efficiente dell'attività;
- la definizione di regole comportamentali idonee a garantire l'esercizio delle attività nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio dell'organizzazione;
- la previsione di specifiche procedure che regolano le aree di attività, nonché procure, poteri e deleghe.

In particolare il sistema delle deleghe prevede che:

- le deleghe siano coerenti con la posizione organizzativa ed aggiornate in conseguenza a variazioni organizzative;
- in ogni delega siano specificati i poteri del delegato ed il soggetto cui il delegato riporta;
- i poteri specificati nella delega siano allineati e coerenti con gli obiettivi del Fondo;
- il delegato possieda autonomia decisionale e di spesa adeguati alla funzione ed ai compiti conferiti.

Il sistema delle procure prevede che:

- le procure siano assegnate a soggetti provvisti di delega interna;
- le procure descrivano i poteri conferiti e ove necessario siano accompagnate da una

comunicazione che illustri i limiti di estensione, fermi restando i vincoli di budget;

- le procure siano assegnate a persone fisiche.

Il sistema delle procedure prevede che:

- vengano definite e regolamentate le modalità e le tempistiche di svolgimento delle attività a rischio reato;
 - sia garantita, ove possibile, l'oggettività dei processi decisionali (ad esempio con la predisposizione di albi fornitori qualificati, la definizione di criteri oggettivi di selezione e valutazione del personale).
- La tracciabilità delle operazioni (sia legate alle attività operative che a quelle di controllo) volta a garantire che ogni operazione, transazione e/o azione sia verificabile, documentata, coerente e congrua.

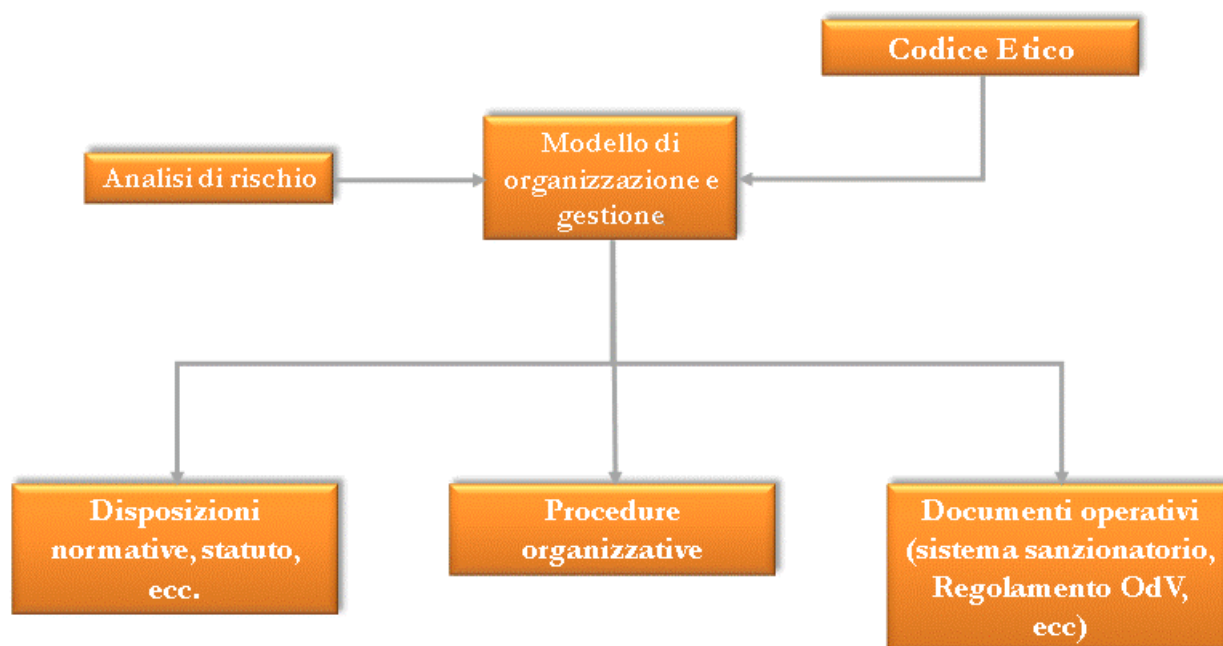
Punti cardine del Modello sono, oltre ai principi già indicati:

- l'attività di diffusione a tutti i livelli delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- la mappatura delle aree di attività a rischio, vale a dire delle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati previsti da D. Lgs. 231/01;
- l'individuazione delle aree di attività ove la proceduralizzazione necessaria a prevenire i reati sia assente o insufficiente e la conseguente individuazione di piani di azione necessari affinché anche tali aree giungano ad un livello di rischio-reato "accettabile";
- l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza di specifici compiti di controllo sull'efficace e corretto funzionamento del Modello, anche in forza di flussi informativi inviati dai responsabili delle aree;
- la verifica dei comportamenti dell'organizzazione, nonché del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo ex post).

5.3 Composizione del Modello

Il Modello gestionale di Fondartigianato è costituito dalla seguente documentazione la cui architettura (ivi incluse le relazioni forti e deboli tra i singoli documenti) è rappresentata nella fig. 2:

Fig. 2 – Architettura documentale del Modello di Fondartigianato



1. **Modello di organizzazione e gestione di Fondartigianato**, documento che descrive i principi regolatori, gli aspetti generali ed alcuni aspetti puntuali riferiti ad elementi operativi correlati al decreto (es. Organismo di Vigilanza e Controllo, sistema sanzionatorio, ecc.);
2. **Codice Etico**, documento che illustra i valori-guida della attività, raccomandando, promuovendo o vietando determinati comportamenti, il codice etico prevede divieti e prescrizioni in relazione ai reati considerati;
3. **Analisi di rischio** di Fondartigianato, documento che descrive le attività all'interno di ogni processo, l'esposizione a rischio (declinata per tipologia specifica di reato) ed i controlli suggeriti a seguito della valutazione;
4. l'insieme della **documentazione relativa al Modello di gestione per la prevenzione dei reati** di Fondartigianato, comprendente:
 - a. *Policy* e Regolamenti;
 - b. procedure organizzative;
 - c. disposizioni inerenti il sistema di controllo di gestione e la gestione amministrativa, contabile e finanziaria;
 - d. il sistema sanzionatorio di Fondartigianato.

5.4 Costruzione del Modello

Secondo le prescrizioni del D. Lgs. 231/2001 l'attività di creazione del Modello di organizzazione e gestione e la sua implementazione è stata articolata nelle seguenti fasi:

– **identificazione dei processi e delle relative interazioni**

sono mappati i processi utilizzando lo strumento del self assessment.

L'attività di identificazione dei processi ha permesso di stabilire i servizi principali e di supporto di seguito esposti.

▪ Processi di Realizzazione del Servizio

- Area Promozione.
- Area Valutazione e monitoraggio qualitativo;
- Area Controllo e monitoraggio quantitativo.

▪ Processi di Supporto

- Amministrazione e Contabilità generale;
- Approvvigionamento di beni e servizi;
- Gestione dell'infrastruttura IT;
- Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro.

– **identificazione delle attività a rischio**

durante tale fase sono condotte interviste, raccolte di documenti ed analisi dei dati relativi a tutti i processi dell'organizzazione, evidenziando le eventuali attività esposte al rischio di illecito.

Sono inoltre analizzate le aree riferite alla struttura organizzativa (es. procure per la gestione operativa) e alle politiche di gestione dei regali ed omaggi;

– **identificazione ed analisi degli attuali presidi al rischio**

sulla base dei risultati ottenuti, è operato il confronto tra le procedure/prassi esistenti e le attività a rischio evidenziate. Al termine dell'attività è possibile definire la “*gap analysis*”, ovvero le aree e/o le attività non sufficientemente presidiate al fine di garantire l'efficacia del Modello di organizzazione e gestione;

– **definizione dei protocolli**

l'attività comporta, per colmare i *gap* emersi in precedenza, l'integrazione della documentazione del Fondo, già esistente, con le attività ed i controlli definiti dalla Direzione e/o la produzione di documentazione normativa ex-novo.

5.5 Rilevazione dei processi sensibili

La mappatura delle attività a rischio reato consente l'identificazione delle attività e dei relativi processi "sensibili" alla possibilità di una condotta delittuosa.

Con riferimento a tali processi risulta assolutamente prioritario che tutti i processi sensibili siano uniformati, ove possibile, ai seguenti principi generali:

- separazione dei compiti attraverso una corretta distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto;
- chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio e in coerenza con le mansioni attribuite e le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa;
- esistenza di regole comportamentali idonee a garantire l'esercizio delle attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio del Fondo;
- "proceduralizzazione" delle attività "a rischio reato", al fine di:
 - definire e regolamentare le modalità e tempistiche di svolgimento delle attività medesime;
 - garantire la tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino i soggetti a vario titolo coinvolti nell'operazione (autorizzazione, effettuazione, registrazione, verifica dell'operazione);
 - garantire, ove necessario, l'"oggettivazione" dei processi decisionali e limitare decisioni basate su scelte soggettive non legate a predefiniti criteri oggettivi (es.: esistenza di albi fornitori, esistenza di criteri oggettivi di valutazione);
- esistenza e documentazione di attività di controllo e supervisione, compiute sulle transazioni;
- esistenza di meccanismi di sicurezza anche informatici che garantiscano un'adeguata protezione/accesso ai dati e ai beni dell'ente, il tutto tuttavia, tenendo conto delle dimensioni organizzative e della particolare attività svolta da Fondartigianato.

Il Fondo infatti, sin dalla sua costituzione, come si può leggere nell'Accordo interconfederale, ha tra i suoi obiettivi di operare con una sempre maggiore efficacia ed efficienza, utilizzando procedure di gestione delle attività per processi. Il Fondo è, inoltre, sensibile all'esigenza di mantenere la necessaria flessibilità gestionale e di garantire, al contempo, il più rigoroso adeguamento ai dettami del Decreto.

In questa direzione, il Fondo, ha ritenuto opportuna l'attivazione di un processo "virtuoso" finalizzato all'adeguamento ed integrazione, ove necessario, di alcuni protocolli specifici per la regolamentazione delle attività relative ai processi strumentali individuati.

Essi rispondono, tra l'altro, all'esigenza di documentare e rendere verificabili le varie fasi del processo decisionale, onde consentirne la tracciabilità.

Ciascun protocollo, formalmente adottato vincola tutti i soggetti coinvolti, a vario titolo, nella gestione del processo disciplinato dallo stesso protocollo.

I risultati dell'attività di mappatura, hanno consentito di:

1. identificare le unità organizzative che, in considerazione dei compiti e delle responsabilità attribuite, potrebbero potenzialmente essere coinvolte nelle attività "a rischio reato";
2. individuare le principali fattispecie di rischio/reato;
3. delineare le possibili modalità di realizzazione dei comportamenti illeciti.

5.6 Attività sensibili per Fondartigianato

Alla luce dell'analisi di rischio dell'organizzazione si considerano rilevanti per Fondartigianato i seguenti reati presupposto:

- reati commessi nei rapporti con la P.A. (artt.24 e 25);
- reati informatici (24-bis);
- delitti di criminalità organizzata (24-ter);
- reati societari (art 25-ter);
- reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (25-septies);
- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies);
- delitti in materia di violazioni della Legge sul diritto d'autore (art. 25-novies);
- reato di falsità nelle dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria (art. 25-decies);
- reati ambientali (art. 25-undecies);
- reato di impiego di manodopera clandestina (art. 25-duodecies)
- reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 25- quinquies);
- reati tributari (art. 25quinquiesdecies).

Per contro, il Fondo non risulta significativamente esposto, al fine di trarne beneficio, alla commissione degli altri reati presupposto, previsti dal Decreto, ovvero:

- reati di falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis),
- delitti contro l'industria ed il commercio (art. 25-bis 1),
- delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater),
- mutilazione degli organi genitali femminili e delitti contro la personalità individuale, con l'eccezione del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (artt. 25-quater 1 e quinquies),
- reati di abuso di mercato (art. 25 sexies),
- reati transnazionali (art. 25-quater),
- reato di traffico di organi prelevati da persone viventi (art. 24-ter);
- reato di procurato ingresso illecito e favoreggiamento della permanenza clandestina (art. 25-duodecies);
- reato di razzismo (art. 25-terdecies);
- reato di xenofobia (art. 25-terdecies);
- reati di frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di attività di gioco e di scommessa (art. 25-quaterdecies);
- frode nelle pubbliche forniture (art. 24);
- peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui e abuso d'ufficio (art. 25);
- reati di omessa dichiarazione, dichiarazione infedele e indebita compensazione (art. 25-quinquiesdecies);
- reati di contrabbando (art. 25-sexiesdecies);
- frode al fondo europeo agricolo di garanzia e al fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
- reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies 1);
- reati contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies);
- reati di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevicies).

Le aree e/o i processi nell'ambito dei quali i predetti reati possono essere commessi, per questo considerati sensibili, sono:

- Area Promozione;
- Area Valutazione e Monitoraggio qualitativo;
- Area Controllo e Monitoraggio quantitativo;
- Area Amministrazione, contabilità e bilancio;
- Gestione dei documenti contabili obbligatori;
- Gestione degli adempimenti fiscali;

- Gestione degli Approvvigionamenti di beni e servizi;
- Gestione dell'infrastruttura IT;
- Gestione della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro.

6. L'esposizione al Rischio

6.1 Premessa metodologica

I processi definiti ed individuati possono essere esposti al rischio di commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 secondo tre modalità distinte:

- esposizione diretta, se l'esecuzione delle attività all'interno del processo sono di per sé stesse esposte al rischio di commissione di illecito. Ad esempio: l'utilizzo di fondi pubblici, o di provenienza pubblica, o il rapporto con le autorità di Vigilanza (anche sotto forma di monitoraggio), comportando un contatto diretto con la Pubblica Amministrazione, espone il personale incaricato direttamente ai reati di truffa, corruzione o indebita percezione di fondi;
- esposizione strumentale, se il processo di per sé pur non essendo esposto a rischio di illecito, lo è il suo risultato. Ad esempio: l'assunzione di dipendenti legati a figure della Pubblica Amministrazione può costituire la "dazione" attraverso la quale si perfeziona il reato di corruzione per un atto dovuto o contrario ai doveri d'ufficio; ovvero la stipula di contratti di consulenza, se effettuata senza particolari attenzioni o cautele, può costituire la modalità attraverso la quale costituire fondi da utilizzare per scopi di natura illecita;
- nessuna esposizione, se l'attività o il processo non presentano una significativa esposizione al rischio di commettere determinate categorie di reati.

In base al tipo ed al grado di esposizione a rischio, ogni processo/attività è regolamentato da specifica documentazione interna: per tutte le aree operative valgono, inoltre, i principi di comportamento contenuti nel Codice Etico.

Nella presente sezione vengono presentati in maniera sintetica, ripartendoli in base ai reati previsti dal decreto, i risultati dell'analisi di rischio periodica condotta dalla Direzione ed i relativi controlli implementati per ridurre il profilo di rischio eventualmente evidenziato.

6.2 I reati contro la PA

La definizione di pubblica amministrazione

Per Pubblica Amministrazione si intendono tutti gli enti pubblici, territoriali e non, i membri e gli organi interni degli enti, compresi i pubblici funzionari.

Agli effetti della legge penale viene considerato comunemente come “Ente della Pubblica Amministrazione” qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o giuridica in forza di norme di diritto pubblico e di atti autorizzativi. L’art.1, comma 2 del D. Lgs. 165/2001 in tema di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche definisce come amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato. Non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione dei suddetti enti sono soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie delittuose previste dal D. Lgs. 231/2001.

In particolare le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei “pubblici ufficiali” e degli “incaricati di pubblico servizio”, distinguendosi, questi ultimi in pubblici impiegati e non.

L'esposizione al rischio

I risultati dell’analisi di rischio conducono ad identificare, nell’ambito dei processi individuati, le seguenti attività come quelle, ora singolarmente, ora complessivamente considerate, in cui Fondartigianato risulta maggiormente esposta (sia in via diretta che strumentale) al rischio di commissione dei citati reati:

- approvvigionamento di beni e servizi;
- valutazione e monitoraggio qualitativo dei progetti;
- controllo e monitoraggio quantitativo sui progetti;
- promozione;
- amministrazione e contabilità;
- gestione delle procure e deleghe;
- gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- gestione di contenziosi giudiziali e stragiudiziali.

È il caso di segnalare che i settori degli approvvigionamenti (ordini/contratti con fornitori e soprattutto con professionisti e consulenti) benché non implicino diretto contatto con la Pubblica Amministrazione, possono comportare il rischio di commissione di fatti corruttivi. Ad esempio la stipulazione di un contratto per una prestazione inesistente può costituire il mezzo per far ottenere, direttamente o indirettamente, il prezzo della stessa ad un Pubblico Ufficiale o ad un Incaricato di Pubblico Servizio, ovvero può risultare funzionale per la costituzione di fondi «extracontabili», operazioni queste, dirette alla creazione di disponibilità occulte attraverso l’emissione di fatture per operazioni inesistenti, spostamenti di denaro non giustificati, pagamenti di consulenze mai effettivamente prestate ovvero di valore nettamente inferiore a quello dichiarato.

In questo senso sono da considerarsi esposte anche le attività di valutazione e monitoraggio qualitativo dei progetti, controllo e monitoraggio quantitativo sui progetti, promozione e di natura amministrativo-contabile, potendo comportare il rischio di fatti corruttivi.

In ogni caso, e più in generale, è necessario prestare attenzione alla circostanza che, in ogni settore o attività in cui vi siano contatti diretti o indiretti della organizzazione (o meglio di soggetti funzionalmente legati ad essa, siano essi apicali o subordinati) con la Pubblica Amministrazione, la Stessa appare potenzialmente esposta al rischio di commissione dei reati di cui all'art. 24 e di parte dei reati previsti dall'art. 25 del D. Lgs. 231/2001, rischio che comporta, parallelamente alla responsabilità dell'autore del reato, la responsabilità amministrativa a carico dell'ente sussistendone i presupposti, ai sensi del Decreto in esame.

Una particolare attenzione si pone nelle attività di gestione dei rapporti con le Istituzioni e le Autorità Pubbliche di Vigilanza e di gestione di contenziosi giudiziali e stragiudiziali, oltre che più in generale in tutte le attività sopra elencate.

Assumono inoltre rilievo ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs.231/2001 le fattispecie di corruzione «impropria», vale a dire di corruzione per un «corruzione per l'esercizio della funzione» (art. 318 c.p.) e quello di «istigazione alla corruzione», di cui all'art. 322 c.p.

Con riferimento alla fattispecie prevista dall'art. 317 c.p. (concussione) la stessa appare solo astrattamente ed in linea teorica configurabile: il reato è infatti oggettivamente legato alla qualifica di Pubblico Ufficiale o Incaricato di un pubblico servizio, qualifica estranea al Fondo.

Per quanto concerne la frode informatica (art. 640 ter c.p.) l'attività del Fondo non risulta significativamente esposta a rischio di commissione, atteso che da quanto emerso in sede di analisi, questa dispone di adeguati sistemi e procedure per la gestione dei back-up, dei supporti rimovibili ed applica sistemi operativi che prevedono apposite procedure per le attività di gestione dei sistemi di autorizzazione e di autenticazione informatica; i livelli di accesso sono definiti secondo modalità di profilazione degli utenti e protetti da password personali criptate non visibili agli amministratori di sistema; ed inoltre, per quanto attiene la sicurezza, il Fondo si conforma ai criteri di cui al proprio Documento Programmatico sulla Sicurezza in materia di privacy.

Misure per la prevenzione

Per quel che riguarda le attività e controlli implementati al fine di prevenire i reati contro o ai danni della Pubblica Amministrazione, Fondartigianato adotta i seguenti controlli/attività:

- a. Il Codice Etico prevede i principi generali di comportamento volti ad evitare la commissione, anche nelle forme del tentativo o sotto qualsiasi forma di atti con natura corruttiva.
- b. Una specifica procedura per i rapporti con la Pubblica Amministrazione che regola in particolare:
 - la gestione del contenzioso nelle varie sedi di interesse (penale, civile, amministrativo, tributario, giuslavoristico, arbitrale etc.);
 - la gestione dei rapporti con le Istituzioni e le Autorità Pubbliche di Vigilanza e la gestione delle

ispezioni.

Nel caso specifico di ricorso a professionisti esterni coinvolti nell'attività commerciale, il rapporto di collaborazione è stato implementato con specifiche clausole di controllo tra cui la c.d. "clausola 231". A tutti i fornitori viene, inoltre, fatta sottoscrivere la dichiarazione di assenza di cause di esclusione, di cui all'art.80 del D. Lgs. 50/2016.

- c. Specifiche procedure per la selezione dei soggetti ai quali viene affidata la valutazione dei progetti di formazione, volte a garantire i principi di terzietà, trasparenza, correttezza e professionalità nello svolgimento dell'attività istituzionale del Fondo.
- d. Sottoscrizione del Codice Etico e del Modello da parte da parte dei Gruppi Tecnici e sottoscrizione della dichiarazione di assenza di cause di esclusione, di cui all'art.80 del D. Lgs.50/2016.
- e. Adozione di un controllo formale sulle fatture mediante doppia siglatura.
- f. Una policy per le attività promozionali.

6.3 Induzione a rendere false dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria

Questo reato è stato aggiunto tra i reati presupposto di recente con la Legge n. 116/2009.

Il reato in oggetto è rubricato, nel codice penale, tra i reati "contro l'amministrazione della giustizia", quei reati cioè il cui carattere specifico non li rende come genericamente contemplati tra i reati contro la pubblica amministrazione.

Ed è proprio questo carattere di specialità rispetto ai reati analizzati nel paragrafo precedente che rende la sua analisi separata e successiva rispetto ai reati contro la Pubblica Amministrazione.

L'esposizione al rischio

I risultati dell'analisi di rischio conducono ad identificare e qualificare come diretta l'esposizione al rischio verso il reato in oggetto ogni qual volta il Fondo sia chiamato come "parte" in un procedimento penale od abbia un qualche interesse nello stesso.

Misure per la prevenzione

Fondartigianato, oltre ai principi adottati dal Codice Etico, ha definito una specifica procedura che regola l'insieme dei rapporti con la P.A. ed in particolare la gestione dei contenziosi.

6.4 I reati informatici

La Legge n. 48 del 18 marzo 2008, "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento

interno” ha apportato significative modifiche al Codice Penale e al D. Lgs.231/01.

La Legge 23.12.2021, n 238, tra i vari interventi, ha previsto la modifica di alcuni reati informatici.

L'esposizione al rischio

I risultati dell'analisi di rischio conducono ad identificare e qualificare come diretta l'esposizione al rischio verso i reati in oggetto.

I reati di cui potenzialmente sussiste il rischio di commissione nell'ambito dell'attività del Fondo, e quindi assumono rilievo ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 231/2001, sono le fattispecie di “accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico” (art 615 ter c.p.) di ““detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici e telematici (art 615 quater c.p.).

Contrariamente, in base alle circostanze sopra esposte unitamente alla natura dell'attività svolta da Fondartigianato, si ritengono solo astrattamente ipotizzabili a suo carico i reati di: “detenzione, diffusione ed installazione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico” (art 615-quinques c.p.); di intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art 617 quater, c.p.); di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, ancorché utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (artt. 635 bis e 635 ter, c.p.); nonché di danneggiamento di sistemi informatici o telematici e danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (artt. 635 quater e 635 quinques); di frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinques, c.p.) e di falsa dichiarazione o attestazione al certificatore di firma elettronica (art. 495 bis) e falsificazioni informatiche (art. 491 bis).

Misure per la prevenzione

Fondartigianato, implementa tutte le attività correlate alla gestione della propria infrastruttura IT, che prevede in particolare:

- a. limitazioni per gli utenti e conseguente definizione come esclusive prerogative (“privilegi”) dell'amministratore;
- b. individuazione dei controlli sulla configurazione hardware e software delle macchine.
- c. implementazione di un filtro Proxy controllato dall'Amministratore (in conformità alla normativa Privacy).

6.5 Delitti in materia di violazioni della Legge sul diritto d'autore

La Legge n. 99 del 23 luglio 2009 ha introdotto nei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli

enti alcune norme penali contenute nella legge sul diritto d'autore (L. 633/41).

In via generale è possibile affermare che questi articoli colpiscono la riproduzione e duplicazione di opere dell'ingegno.

Tali, ai sensi dell'art. 2 punto 8 della L. 633/41 sono anche: “i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso”.

L'esposizione al rischio

La descrizione delle opere dell'ingegno comprese nella protezione è data dall'art. 2 della L. 633/41 che in particolare prevede:

- 1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;
- 2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;
- 3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;
- 4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;
- 5) i disegni e le opere dell'architettura;
- 6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del capo quinto del titolo secondo;
- 7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II;
- 8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso;
- 9) Le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili

mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto;

10) Le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.

Misure per la prevenzione

Fondartigianato, implementa tutte le attività correlate alla gestione della propria infrastruttura IT, che prevede in particolare:

- a. limitazioni per gli utenti e conseguente definizione come esclusive prerogative (“privilegi”) dell’amministratore;
- b. individuazione dei controlli sulla configurazione hardware e software delle macchine;
- c. implementazione di un filtro Proxy controllato dall’Amministratore (in conformità alla normativa Privacy).

6.6 I reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di beni di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

La responsabilità amministrativa del Fondo, ex D. Lgs. 231/01, può sorgere esclusivamente se sono commessi, ad opera di soggetti legati ad esso, i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di beni di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio da cui derivi almeno un interesse per l’ente, in base al richiamo espresso agli articoli del Codice penale.

Il D. Lgs.195/2021 è intervenuto modificando la disciplina relativa ai reati di ricettazione, riciclaggio, reimpiego ed autoriciclaggio. In particolare, due sono le modifiche che hanno interessato le suddette fattispecie di reato.

In primo luogo, agli artt. 648 bis c.p. (riciclaggio) e 648 ter 1 c.p.) (autoriciclaggio) sono state soppresse le parole “non colposo” dopo “delitto”. Tale modifica comporta che dall’entrata in vigore della nuova normativa le condotte di *money laundering* potranno avere ad oggetto anche il profitto derivante da reati colposi.

In secondo luogo, il D. Lgs.231/01 ha inserito tra i reati presupposto dei delitti di ricettazione, riciclaggio, reimpiego ed autoriciclaggio anche le contravvenzioni, limitatamente a quelle punite con l’arresto nel minimo di sei mesi e nel massimo di un anno.

Le attività maggiormente sensibili, rispetto alla commissione del nuovo reato di autoriciclaggio, possono essere identificate nelle seguenti:

- gestione delle risorse economico – finanziarie;
- gestione degli adempimenti fiscali;
- gestione degli adempimenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;

- gestione degli adempimenti ambientali.

Misure per la prevenzione

Da quanto sopra esposto, per ciò che riguarda le attività e i controlli implementati al fine di prevenire la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di beni di provenienza illecita, nonché di autoriciclaggio, il Fondo adotta i seguenti controlli/attività:

- a. rispetto del Codice degli Appalti e delle Linee Guida ANAC, in particolare per gli affidamenti sotto i 40.000,00= Euro;
- b. obbligo di sottoscrizione da parte di tutti i fornitori del Codice Etico e del modello e dichiarazione di impegno al rispetto di quanto da questi prescritto.
- c. predisposizione di clausola regolatrice delle violazioni al D. Lgs. 231/2001 (clausola risolutiva espressa, penale).
- d. obbligo di pagamento esclusivamente a seguito della ricezione di documenti fiscalmente validi e se vi è identità tra il soggetto che ha fornito il bene e il servizio è il soggetto che riceverà il pagamento;
- e. obbligo di controllo, sulla gestione degli adempimenti tributari, da parte del consulente fiscale del Fondo e dal Revisore incaricato di svolgere l'attività di controllo;
- f. rispetto della normativa relativa alla sicurezza nei luoghi di lavoro e all'ambiente;
- g. rispetto delle procedure interne sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e sull'ambiente;
- h. previsione nella delega di funzioni del datore di lavoro dell'autonomia di spesa del medesimo in materia

6.7 I reati societari

I reati in materia societaria, cui fa riferimento l'art. 25 ter del D. Lgs. 231/2001, in ragione della loro collocazione sistematica nel Titolo XI, Libro V, del codice civile ("disposizioni penali in materia di società e di consorzi") sono riferibili soltanto alle società commerciali e ai consorzi.

Pertanto, gli enti privati non commerciali, come ad esempio le associazioni e le fondazioni, disciplinate dagli articoli 12 e seguenti del codice civile, pur se dotati di personalità giuridica, sfuggono dall'ambito di applicazione dei reati societari, con eccezione dei soli delitti di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) e istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.).

Ciò vale anche rispetto al Fondo, che riveste la forma di libera associazione ai sensi del capo II, titolo II, Libro Primo del Codice Civile.

Ciononostante, in via meramente prudenziale e alla luce della rilevanza che rivestono le attività contabili svolte dal Fondo, si è ritenuto opportuno prendere comunque in considerazione alcune delle fattispecie richiamate

dall'art. 25 ter D. Lgs. 23/2001.

Le attività considerabili a rischio rispetto alla commissione di siffatti reati, così come le misure volte a prevenire detta commissione, sono trattate nei paragrafi che seguono.

L'esposizione al rischio

Le aree alle quali bisogna prestare maggiore attenzione, sia singolarmente che complessivamente considerate, e nel cui ambito potrebbero astrattamente verificarsi ipotesi di reati societari (come più dettagliatamente di seguito) risultano quelle interessate, preposte o comunque collegate alle seguenti attività sensibili:

- la gestione di informazioni inerenti la situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Fondartigianato;
- la gestione dei rapporti con le Autorità di vigilanza;
- la gestione delle attività economiche, patrimoniali e finanziarie e le relative rendicontazioni contabili;
- la gestione dei rapporti con la Società di revisione e gli organi;
- l'attività di valutazione e monitoraggio qualitativo;
- l'attività promozionale.

Misure per la prevenzione

Dalle sopra esposte considerazioni e pur considerando che dall'analisi dei processi non sono emerse criticità particolari che vanno a toccare nello specifico le attività di natura gestionale-contabile-amministrativa, neppure a seguito della riformulazione del reato di false comunicazioni sociali (non avendo, il reato in questione, determinato l'ampliamento delle attività sensibili,) sono comunque adottati alcuni ulteriori accorgimenti da adottare in via preventiva per abbassare ulteriormente la soglia di rischio agendo in particolare sulla sfera relativa alla gestione dei rapporti con le autorità di vigilanza ed alle inter-relazioni tra gli organi e di controllo già previsti dalla legislazione vigente e più in generale dalla documentazione, in particolare sono adottati:

- a. l'obbligo di incontri periodici, singoli o collegiali, tra l'OdV, l'Organo amministrativo ed il Collegio Sindacale e l'obbligo di trasmissione con congruo anticipo all'OdV ed al Collegio Sindacale di tutta la documentazione afferente argomenti all'ordine del giorno dell'assemblea o, comunque, da sottoporre agli stessi;
- b. la definizione di specifiche modalità di interazione con la Società di revisione in termini sia di trasmissione e comunicazione dei dati al revisore incaricato di svolgere l'attività di controllo, sia di presa visione della documentazione redatta dalla Società di revisione nello svolgimento della propria attività.

6.8 Reati di criminalità organizzata

La Legge 15 luglio 2009, n. 94 "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica" (con l'art. 2, c. 29) ha introdotto l'art. 24-ter prevedendo l'estensione della responsabilità degli enti anche agli illeciti dipendenti dai delitti di criminalità organizzata commessi nel territorio dello Stato e privi del requisito della transnazionalità.

L'inclusione dei delitti in oggetto tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti è stata voluta quale ulteriore (per quanto residuale) strumento di lotta alla criminalità organizzata, prima ristretta alle sole fattispecie di reati transnazionali inserite nel corpus del D. Lgs. 231/01 dall'art. 10 della Legge 146/06 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001" sulla lotta alla criminalità organizzata transnazionale.

L'art. 24-ter sanziona i c.d. reati associativi che vanno dal delitto di associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad eccezione del sesto comma) all'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309) e che per loro natura trovano difficile collocazione nell'attività del Fondo né tantomeno ricollegabili all'interesse o vantaggio di esso.

Ciò nonostante si è ritenuto opportuno condurre una analisi sui processi del Fondo in considerazione, ed è questo l'aspetto che interessa, che sono delitti di criminalità organizzata tutti i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis c.p., cioè quei reati commessi "avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri", ovvero commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni illecite. Quest'ultima previsione assume particolare rilievo, atteso che fa riferimento a fenomeni di agevolazione che possono perfezionarsi a mezzo di innumerevoli, in quanto non tipizzate, condotte.

L'art. 24 ter prevede quindi la possibile insorgenza della responsabilità dell'ente, in presenza della commissione di un qualsiasi delitto commesso per agevolare in qualunque modo e sotto qualsiasi forma l'attività delle associazioni criminali

Misure per la prevenzione

Per quanto il Fondo ritenga minimo il rischio di commissione dei reati in oggetto, anche in ottica di massima trasparenza ha deciso di adottare le seguenti misure di prevenzione:

- a. Dichiarazione dei componenti i Gruppi Tecnici del possesso dei requisiti di onorabilità e di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse;
- b. sottoscrizione della dichiarazione di assenza di cause di esclusione, di cui all'art.80 del D. Lgs.50/2016.

6.9 I reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

Il 1° aprile 2008, è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il Decreto attuativo della Legge 123 del 3 Agosto 2007 riferita alla sicurezza nei luoghi di lavoro, tale Decreto cita all'Articolo 30 i Modelli di Organizzazione e Gestione, affermando che:

1. Il Modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:
 - a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
 - b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
 - c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
 - d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
 - e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
 - f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
 - g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
 - h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.
2. Il Modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.
3. Il Modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.
4. Il Modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo Modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del Modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro,

ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al *British Standard* OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui ai commi precedenti per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6.

L'esposizione al rischio

La definizione delle attività sensibili ai sensi del Decreto è stata effettuata considerando le attività entro le quali si possono verificare gli infortuni e quelle nell'ambito delle quali può essere commesso il reato di violazione colposa della normativa e delle misure di prevenzione a seguito della quale si sia verificato un evento dannoso penalmente rilevante. In considerazione di tale dicotomia si possono distinguere:

- le attività a rischio infortunio e malattia professionale evidenziate nel Documento di Valutazione dei Rischi, ed intese come le attività dove potenzialmente si possono verificare gli eventi dannosi;
- le attività a rischio reato, intese come le attività che possono potenzialmente originare i reati richiamati dall'art. 25-septies del Decreto, in quanto una loro omissione od inefficace attuazione potrebbe integrare la responsabilità del Fondo nell'ambito della Responsabilità della Direzione, nell'ambito della gestione delle risorse, nell'ambito della realizzazione del servizio.

Misure per la prevenzione

Il presente Modello non intende sostituirsi alle prerogative e responsabilità di legge disciplinate in capo ai soggetti individuati dal D. Lgs. 81/08. Esso costituisce, invece, un presidio ulteriore di controllo e di verifica dell'esistenza, efficacia ed adeguatezza, della struttura del sistema di gestione per la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il primo presupposto del Modello, al fine della prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro, è dato dal rispetto di alcuni principi e dalla tenuta di alcuni comportamenti che dovranno essere osservati da parte di tutti i dipendenti, nonché da tutti i soggetti esterni che si trovino legittimamente presso i locali del Fondo, in particolare:

- rispettare la normativa e le procedure interne per la protezione individuale e collettiva, esercitando ogni opportuno controllo ed attività idonee a salvaguardare la salute e la sicurezza propria, dei colleghi e del personale esterno, eventualmente presente sui luoghi di lavoro;
- non adottare comportamenti imprudenti quanto alla salvaguardia della propria salute e sicurezza;

- segnalare, senza indugio, in ragione delle responsabilità attribuite le anomalie, nonché le eventuali altre situazioni di pericolo di cui si viene a conoscenza;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
- sottoporsi agli interventi formativi previsti.

Fondartigianato, in forza di tali principi, per quanto non registri infortuni, ha provveduto a:

- adottare come parte integrante di questo Modello, il “sistema” degli adempimenti aziendali nascenti dal D. Lgs. 81/08;
- individuare una serie di raccordi tra i soggetti richiamati dalla normativa speciale in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed il sistema di controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01;
- affidare specificatamente all’Organismo di Vigilanza il potere/compito di monitorare l’attività nonché la funzionalità dell’intero Sistema di Gestione preventivo in materia di salute e sicurezza;
- qualificare come obbligo di informazione tutte le segnalazioni su possibili carenze od inadeguatezze dei luoghi o delle attrezzature da lavoro, non prontamente riscontrate dalle funzioni competenti.

6.10 I reati ambientali

I c.d. reati ambientali previsti dall’art 25-undecies del D. Lgs. 231/2001, sono stati introdotti a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. 121/2011 che recepisce due direttive dell’UE: la 2008/99 e la 2009/123.

I reati, la cui commissione o tentativo, possono generare responsabilità amministrativa sono diversi, si va dalla “uccisione, distruzione, cattura, prelievo o possesso di esemplari di specie vegetali o animali selvatiche protette” (Art.727-bis c.p.) e “distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto” (Art.733-bis c.p.), ai reati di scarico non autorizzato di acque reflue industriali (Art.137 D. Lgs. n.152/2006) e attività di gestione di rifiuti non autorizzata (Art. 256 D. Lgs. 152/2006) o traffico illecito di rifiuti (Art. 259 D. Lgs. 152/2006) e attività organizzata per traffici illeciti di rifiuti (Art. 452 quaterdecies c.p.) fino al superamento dei valori limite di qualità dell’aria (Art. 279 D.Lgs152/2006) o alle fattispecie di inquinamento doloso e colposo provocato da navi (Art.8 e 9 D. Lgs. 202/2007).

Con la legge 68/2015 sono stati introdotti nuovi reati contro l’ambiente che contemplano i delitti di inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività, impedimento del controllo, omessa bonifica (questi ultimi due non inseriti nel catalogo dei reati 231).

Misure per la prevenzione

Fondartigianato per quanto presenti una esposizione limitata a questa categoria di reati, in linea con la ferma volontà di minimizzare gli impatti ambientali, diretti e indiretti, dell’attività, per preservare l’ambiente naturale

a beneficio delle future generazioni, si è dotata di specifici presidi di prevenzione e controllo sulla gestione del rapporto (verifica dei contratti, rispondenza dei requisiti per l'erogazione del servizio, ecc.) con fornitori di attività di gestione dello smaltimento di rifiuti non pericolosi, come toner/cartucce delle stampanti o di altro materiale soggetto a regolamentazione in fase di smaltimento.

6.11 I reati di impiego di manodopera clandestina

La Legge 109/2012 ha introdotto l'art. 25-duodecies, che prevede l'estensione della responsabilità degli enti in caso di impiego di manodopera clandestina.

L'esposizione al rischio

La natura dell'attività svolta dal Fondo rende remota la possibilità di impiego di manodopera priva del permesso di soggiorno. Tuttavia il Fondo può stipulare contratti di appalto con fornitori che operano in settori a rischio di commissione dei suddetti reati; ci si riferisce, in particolare, al settore delle pulizie, degli archivi, etc....

Misure per la prevenzione

Fondartigianato ha cura di inserire, nei contratti stipulati con detti appaltatori, apposita clausola che obbliga la controparte ad utilizzare manodopera extracomunitaria, munita di regolare permesso di soggiorno.

6.12 Il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

La Legge 199/2016 ha introdotto nel c.d. "catalogo" dei reati 231 anche la seguente fattispecie: "intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro", previsto dall'art.25 quinquies del D. Lgs. 231/01.

L'esposizione al rischio

Escludendo la condotta dell'intermediazione illecita (caporalato), non si può escludere:

1. che possano essere commesse violazioni (i) della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; (ii) delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
2. la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti,

Misure per la prevenzione

La natura dell'attività del Fondo rende remota la possibilità di commissione della condotta delittuosa dello sfruttamento del lavoro.

Il Fondo è in ogni caso dotato di presidi che mitigano il rischio di commissione del predetto reato.

Per quanto concerne le misure di prevenzione rispetto al rischio di violazione della normativa in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro, si rimanda alle misure di prevenzione descritte nel precedente capitolo 6.9.

Le misure di prevenzione rispetto al rischio di violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie, risiedono nel controllo sul rispetto della citata normativa sia da parte del consulente del lavoro, che da parte della Direzione.

Inoltre, nei contratti di esternalizzazione di servizi il Fondo richiede alla controparte la dichiarazione di inesistenza delle clausole di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e la dichiarazione di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto:

- agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali;
- alle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del D. Lgs. 50/2016;
- all'obbligo del rispetto della normativa contrattuale del lavoro.

6.13 I reati tributari

La legge 19 dicembre 2019, n. 157 ha introdotto l'articolo 25-*quinquiesdecies* "Reati tributari" che prevede la responsabilità degli enti per i seguenti reati:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 1 del D. Lgs. 74/2000;
- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis del D. Lgs. 74/2000;
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3 del D. Lgs. 74/2000;
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1 del D. Lgs. 74/2000;
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-*bis* del D. Lgs. 74/2000;
- occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10 del D. Lgs. 74/2000;
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11 del D. Lgs. 74/2000.

L'esposizione al rischio

I risultati dell'analisi di rischio conducono ad identificare, nell'ambito dei processi individuati, le seguenti

attività come quelle, ora singolarmente, ora complessivamente considerate e nel cui ambito potrebbero astrattamente verificarsi ipotesi di reati tributari:

- gestione del ciclo passivo;
- gestione dei flussi finanziari;
- gestione della contabilità e bilancio;
- gestione dei documenti contabili obbligatori;
- predisposizione delle dichiarazioni ai fini delle imposte dirette ed IVA;
- liquidazione delle imposte dirette ed IVA.

Misure per la prevenzione

Per quel che riguarda le attività ed i controlli implementati al fine di prevenire i reati tributari, Fondartigianato adotta i seguenti controlli/attività:

- a. tracciabilità del processo di selezione secondo principi di trasparenza (ad es. comparazione di più operatori economici a seconda della soglia d'importo dell'affidamento);
- b. verifica sulle controparti (ad es. verifica posizione sul Casellario ANAC, acquisizione del DURC, dichiarazione di inesistenza delle clausole di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 80, commi 1,4 e 5, lettera b del Codice dei Contratti Pubblici);
- c. segregazione dei compiti tra chi:
 - controlla l'effettiva esecuzione della prestazione,
 - controlla la rispondenza della fattura all'ordine/contratto,
 - autorizza il pagamento,
 - effettua materialmente il pagamento;
- d. verifica della corrispondenza tra controparte contrattuale, fattura e pagamento;
- e. tracciabilità delle registrazioni e cancellazioni effettuate;
- f. verifica delle registrazioni effettuate con modalità informatica;
- g. adozione di un sistema di archiviazione della documentazione, che garantisce l'impossibilità di modifica/distruzione dei documenti e dati conservati nonché l'accesso agli stessi solo agli autorizzati;

- h. intervento – se del caso – del consulente del Fondo per chiarimenti o richiesta di pareri sia per quanto riguarda la finalizzazione del bilancio sia per quanto riguarda il calcolo delle imposte;
- i. adozione di un sistema di archiviazione della documentazione, che garantisce l'impossibilità di modifica/distruzione dei documenti e dati conservati nonché l'accesso agli stessi solo agli autorizzati;
- j. monitoraggio e controllo del calcolo delle imposte e delle dichiarazioni fiscali e di quelle relative ai dipendenti/collaboratori da parte del consulente adeguatamente selezionato;
- k. presenza, nel contratto con il consulente, della c.d. "Clausola 231".

Il D. Lgs. 75/2020 ha introdotto anche le seguenti ulteriori fattispecie di reato:

- omessa dichiarazione;
- indebita compensazione;
- dichiarazione infedele;

che tuttavia sono solo astrattamente ipotizzabili in quanto il Fondo non effettua operazioni transnazionali e la soglia di evasione delle imposte, prevista dalla norma, appare non verosimilmente raggiungibile.

7. L'Organismo di Vigilanza e Controllo

7.1 Generalità

Il Decreto Legislativo prevede, all'art. 6, comma 1, lett. b) tra gli altri, che l'organizzazione non risponde per gli eventuali reati commessi al suo interno se il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello di organizzazione e gestione predisposto, nonché di curarne l'aggiornamento, sia stato affidato ad un Organismo (OdV) dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo¹.

In conformità a tale prescrizione, Fondartigianato si è dotato di un Organismo di Vigilanza di natura collegiale e nominato direttamente dal CdA.

La compiuta esecuzione dei propri compiti da parte dell'OdV costituisce elemento essenziale per l'esimente prevista dal Decreto.

¹ Dal 1/1/2012, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento (funzioni ad oggi affidate all'OdV) potrà essere svolto, nelle società di capitali, dal collegio sindacale, dal consiglio di sorveglianza o comitato per il controllo della gestione. Così stabilisce l'art. 14, comma 12 della L. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012) che introduce infatti il comma 4-bis all'art. 6 del D. Lgs. 231/01.

7.2 Nomina, composizione e funzionamento

L'OdV è organo di natura collegiale ed è composto da almeno tre (3) membri effettivi, dei quali uno con funzioni di presidente.

I membri dell'OdV sono scelti tra soggetti qualificati e dotati di spiccata professionalità ed in possesso dei requisiti di onorabilità da intendersi così come richiamati dall'art.4, Decreto 30 Dicembre 1998, n.516.

Al fine di garantire l'autonomia e l'indipendenza dell'OdV, possono essere nominati sia membri esterni che membri interni, purché privi di compiti operativi nell'aree individuate "a rischio".

I criteri cui Fondartigianato si ispira per la costituzione ed il funzionamento dell'OdV sono:

- Composizione plurisoggettiva
- Risorse professionali interne ed esterne
- Assenza di un potenziale conflitto di interesse
- Competenze del Personale interno.

I componenti dell'OdV sono nominati con delibera dal CdA. Con la medesima delibera viene fissato il compenso spettante ai membri per l'incarico a ciascuno assegnato. La delibera di nomina, nonché i compiti ed i poteri, vengono comunicati tempestivamente mediante adeguati mezzi di comunicazione.

7.3 I requisiti dell'Organismo di Vigilanza e controllo

Autonomia e indipendenza

Fondartigianato garantisce all'OdV piena autonomia di iniziativa e si impegna a preservarlo da qualsiasi forma di interferenza o di condizionamento. A tale fine è previsto che:

- i suoi componenti siano privi di compiti direttamente operativi, tenuto conto del grado di esposizione al rischio reato nella funzione in cui operano e non abbiano possibilità di ingerenza nell'operatività del Fondo;
- l'Organismo nello svolgimento della propria funzione non sia soggetto a potere gerarchico;
- riporti direttamente al Consiglio di Amministrazione;
- l'adozione delle sue decisioni nonché la determinazione della sua attività siano insindacabili.

Professionalità

Per assicurare il corretto svolgimento dei propri compiti, è essenziale che l'Organismo garantisca una adeguata professionalità. Sotto tale aspetto assume rilevanza:

- la conoscenza di materie giuridiche (in particolare della struttura e delle modalità di commissione dei reati presupposto, nonché del Decreto nel suo complesso);
- un'approfondita conoscenza della struttura organizzativa;
- una adeguata competenza in materia di auditing e controllo (tecniche di analisi e valutazione dei rischi).

Onorabilità ed assenza di conflitto di interessi

Tale requisito va inteso nei seguenti termini:

- i membri dell'OdV sono scelti tra soggetti qualificati e dotati di spiccata professionalità;
- i componenti dell'OdV non devono avere vincoli di parentela con il Vertice dell'Associazione né tantomeno possono essere legati ad essa da interessi economici rilevanti; essi devono, inoltre, essere liberi da qualsiasi situazione che possa generare in concreto conflitto di interessi.

Continuità d'azione

La continuità dell'azione dell'OdV viene garantita attraverso la durata in carica per tre anni, fermo il successivo rinnovo e la possibilità di revoca solo per giusta causa nei termini sopra descritta.

L'attività dell'OdV è su base continua e si esplica in:

- a) conduzione di verifiche sull'applicazione del Modello di controllo tramite:
 - verifiche sulla corretta strutturazione dell'organizzazione;
 - verifiche sostanziali sulla completezza di applicazione dei controlli finalizzati alla prevenzione dei reati e sulle procedure, anche a sorpresa;
- b) disponibilità/facoltà continua di raccogliere segnalazioni di rischi di compimento di reati ed in generale di tutte le informazioni che siano necessarie a svolgere le attività di verifica;
- c) comunicazione continua tra i membri per segnalare nuovi eventuali rischi e condividere l'esito delle attività di verifica;
- d) esame dei flussi informativi da e verso l'OdV.

Assenza di cause di ineleggibilità e decadenza

Costituiscono motivi di ineleggibilità e/o di decadenza dei componenti dell'Organismo di Vigilanza:

- l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento/l'aver subito una procedura di liquidazione giudiziale o, comunque, la pronuncia di sentenza passata in giudicato, anche ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., per uno dei reati previsti dal Decreto o, comunque, la condanna ad una pena che comporti l'interdizione,

anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi;

- la pronuncia di sentenza passata in giudicato, anche ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., che abbia comportato a carico di Fondartigianato l'applicazione delle sanzioni previste dal Decreto, ove risulti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- l'essere stato oggetto di applicazione, con provvedimento definitivo, delle misure di prevenzione previste dal D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);
- l'esistenza di relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il quarto grado con gli amministratori o con i sindaci o con i soggetti esterni incaricati della revisione;
- l'esistenza tra l'OdV e l'ente di rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

Qualora, nel corso dell'incarico, dovesse sopraggiungere una causa di decadenza, il componente dell'Organismo di Vigilanza è tenuto ad informare immediatamente il Consiglio di Amministrazione.

In caso di decadenza di uno dei suoi componenti, l'Organismo di Vigilanza, nelle more della sua ricostituzione, continuerà a svolgere le attività già individuate nel proprio piano di lavoro. A tal fine, l'ente garantirà che la sostituzione del componente uscente dell'Organismo di Vigilanza avvenga nel più breve tempo possibile.

7.4 Le risorse dell'Organismo di Vigilanza

Il CdA assegna all'OdV le risorse umane e finanziarie ritenute opportune al fine dello svolgimento dell'incarico, comunque adeguate al grado di esposizione al rischio e comunque tenuto conto anche della proposta di budget formulata dallo stesso Organismo.

Per quanto attiene alle risorse umane l'OdV potrà avvalersi del personale assegnatogli, di consulenti esterni e dell'ausilio di tutte le strutture dell'organizzazione.

Con precipuo riferimento alle questioni connesse alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/08) l'OdV dovrà avvalersi di tutte le risorse disponibili per la gestione dei relativi aspetti.

7.5 Compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza si è dotato di un proprio regolamento che regola il suo funzionamento.

In conformità a quanto previsto dall'art. 6, comma 1 del Decreto, che gli affida il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento, all'OdV fanno capo i seguenti compiti:

- a. verificare l'adeguatezza del Modello, ovvero la sua idoneità a prevenire il verificarsi di comportamenti

illeciti, ed a evidenziarne l'eventuale commissione o il tentativo;

- b. vigilare sull'efficacia del sistema di gestione di Fondartigianato:
1. programmando l'attività di verifica ispettiva e riesaminando i risultati delle verifiche ispettive precedenti,
 2. esaminando le relazioni periodiche dei Responsabili di Area, al fine di individuare possibili carenze nel funzionamento del Modello e/o possibili violazioni dello stesso,
 3. effettuando verifiche sulle attività od operazioni individuate nelle aree a rischio (es. aggiornamento delle procedure, sistema di deleghe in termine di coerenza tra poteri conferiti ed attività espletate, conoscenza del Modello),
 4. effettuando incontri periodici con la Direzione al fine di confrontarsi, verificare e relazionare sull'andamento del Modello di organizzazione e gestione,
- c. verificare l'effettività del Modello, ovvero la corrispondenza tra i comportamenti concreti e quelli formalmente previsti dal Modello stesso;
- d. predisporre un efficace ed efficiente sistema di comunicazione interna al fine di ottenere il riporto di informazioni rilevanti ai sensi del decreto (segnalazione di possibili violazioni e/o inosservanze del Modello) con particolare attenzione al rispetto del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro;
- e. eseguire un'attività completa, tempestiva, accurata, accessibile e continua di formazione ed informazione rivolta ai dipendenti e collaboratori del Fondo, in particolare promuovendo e definendo le iniziative per la diffusione della conoscenza circa il decreto e le conseguenze derivanti dalla sua applicazione (Modello di organizzazione e gestione, analisi di rischio etc.);
- f. curare l'aggiornamento del Modello:

L'OdV svolge una propria istruttoria e formula la propria opinione indipendente sul rischio, potenziale impatto/*assessment* e procedure da adottare e verifica che il Fondo abbia preso in carico le eventuali esigenze di adeguamento del modello;

- il Fondo effettua un *assessment* e individua le procedure eventualmente necessarie per prevenire i rischi;
- il Fondo condivide con l'OdV il lavoro svolto e le eventuali implementazioni da effettuare;
- il Consiglio di amministrazione procede all'approvazione del Modello adeguato;
- l'OdV effettua le verifiche.

L'attività di assessment del Fondo non incide sul *budget* a disposizione dell'OdV;

- g. garantire un flusso di informazioni verso il Consiglio di Amministrazione;

Per l'espletamento dei compiti ad esso assegnati, all'Organismo sono riconosciuti dalla Direzione tutti i poteri necessari ad assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza, in particolare:

- di effettuare, anche senza avviso, tutte le verifiche ispettive ritenute opportune;
- di accedere liberamente presso le aree di tutte le funzioni, gli archivi ed i documenti;
- di avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture dell'organizzazione o di consulenti esterni;
- di disporre direttamente delle risorse finanziarie all'uopo stanziato.

7.6 Flussi verso l'Organismo di Vigilanza

a) Flussi di informazioni

È fatto obbligo a tutti i dipendenti e componenti degli organi di comunicare tempestivamente all'OdV le informazioni riguardanti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da ogni autorità giudiziaria, dai quali emerga lo svolgimento di indagini per illeciti ai sensi del D. Lgs. 231/01 in cui possa essere coinvolto il Fondo;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario nei loro confronti ai sensi del D. Lgs. 231/01;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari ed alle eventuali sanzioni comminate nei confronti dei dipendenti, oppure dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- la tipologia, il numero, i destinatari e le motivazioni a supporto di tutti gli atti di liberalità posti in essere;
- tutte le eventuali segnalazioni concernenti possibili carenze o inadeguatezze dei luoghi di lavoro o situazioni di pericolo connesso alla salute e sicurezza sul lavoro.
- Viene, inoltre, istituito un flusso di comunicazioni periodico nei confronti dell'OdV, da parte dei responsabili di area, per quelle informazioni, in riferimento all'attività, che possono assumere rilevanza quanto all'espletamento delle funzioni dell'Organismo, come da allegato (Allegato 1).

Tale elenco potrà essere integrato di volta in volta con richieste specifiche emesse dall'OdV nei confronti dei vari responsabili di struttura.

Tutte le informazioni devono essere inviate all'OdV utilizzando l'apposita casella e mail: odv@fondartigianato.it.

b) Segnalazioni

Ai sensi e per gli effetti della Legge 179/17 i dipendenti che intendano inviare all'Organismo di Vigilanza

segnalazioni di commissione di reati di cui al D. Lgs. 231/01, violazioni del modello organizzativo e/o del Codice Etico, nonché commissione di illeciti devono attenersi alle disposizioni contenute nella “Procedura per la gestione di segnalazione di illeciti”. Ricevuta la segnalazione, l’OdV si attiva nel rispetto delle prescrizioni di cui alla citata procedura.

Sono vietati atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

L’adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all’Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall’organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono, altresì, nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell’art.2103 c.c., nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

7.7 Reporting e gestione dei documenti

Al fine di garantire la sua piena autonomia e indipendenza, l’OdV riporta direttamente al CdA.

In sede di approvazione del bilancio l’OdV riferisce:

- mediante relazione scritta semestrale, circa lo stato di attuazione del sistema, con particolare riferimento agli esiti dell’attività di vigilanza espletata durante l’anno ed agli interventi opportuni per l’implementazione del sistema;
- mediante il piano annuale degli audit interni predisposto per l’anno successivo.

L’OdV potrà essere invitato dal CdA e/o dall’Assemblea a riferire su particolari eventi o situazioni relative all’efficacia ed all’efficienza del Modello; potrà altresì in ogni momento chiedere di essere sentito qualora ritenga opportuno un esame o un intervento del suddetto organo circa l’adeguatezza del Modello.

8. Sistema sanzionatorio

Fondartigianato condanna qualsiasi comportamento difforme alle previsioni del presente Modello e del Codice Etico, anche qualora detto comportamento venga posto in essere nell’interesse od a vantaggio del Fondo.

Il sistema sanzionatorio del presente Modello è finalizzato esclusivamente a rafforzarne l’efficacia ed il rispetto da parte del personale tutto.

Le misure sanzionatorie stabilite non sostituiscono eventuali ulteriori sanzioni di altra natura che possano derivare come conseguenza del medesimo fatto di reato (sanzione penale, amministrativa, civile).

L'adequatezza del sistema disciplinare alle prescrizioni del Decreto deve essere costantemente monitorata dall'OdV.

Per effetto dell'entrata in vigore della legge 179/17 devono essere inflitte sanzioni, nel rispetto delle disposizioni contenute nei successivi capitoli nn.8.1 e 8.2, nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché nei confronti di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

8.1 Criteri generali di irrogazione della sanzione

La tipologia e l'entità della sanzione da applicare, una volta accertata la violazione, è definita in base ai seguenti criteri:

- valutazione della condotta in base al dolo, colpa, negligenza o imperizia,
- rilevanza degli obblighi violati;
- livello di responsabilità del soggetto coinvolto in base a criteri gerarchici;
- presenza di circostanze aggravanti o attenuanti.

Costituiscono infrazioni disciplinari per le quali potranno essere applicate le sanzioni previste nei successivi paragrafi i seguenti comportamenti:

- l'inadempimento dell'obbligo di vigilanza e controllo da parte dei soggetti che hanno tale responsabilità sui propri sottoposti;
- la violazione, commissiva od omissiva, delle procedure previste e/o stabilite per l'attuazione del Modello;
- la mancata collaborazione o reticenza del personale nel fornire le informazioni all'OdV;
- la violazione (con dolo o colpa grave) all'obbligo di comunicazione verso l'OdV, secondo quanto stabilito dal presente Modello sui flussi comunicativi;
- la redazione, nonché l'agevolazione alla redazione, di documentazione incompleta e non veritiera;
- l'omessa redazione della documentazione prevista dal presente Modello o dalle procedure previste per l'attuazione dello stesso;
- la violazione o l'elusione del sistema di controllo previsto da Modello.

8.2 Le sanzioni

Sanzioni per i lavoratori dipendenti

Con riguardo ai lavoratori dipendenti, il Decreto prevede che il sistema disciplinare deve rispettare i limiti connessi al potere sanzionatorio imposti dall'art. 7 della Legge n. 300/1970 (c.d. "Statuto dei lavoratori") e

dalla contrattazione collettiva di settore e aziendale, sia per quanto riguarda le sanzioni irrogabili sia per quanto riguarda la forma di esercizio di tale potere.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili, si precisa che esse saranno adottate ed applicate nel rispetto delle procedure previste dalle normative collettive nazionali ed aziendali applicabili al rapporto di lavoro.

Fermo restando il principio di collegamento tra i provvedimenti disciplinari irrogabili e le fattispecie in relazioni alle quali le stesse possono essere assunti, nell'irrogazione della sanzione disciplinare deve necessariamente essere rispettato il principio della proporzionalità tra infrazione e sanzione.

La violazione delle disposizione del Modello potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali, con ogni conseguenza di legge e nel rispetto in particolare degli artt. 2104, 2106, 2118 e 2119 del Codice Civile, dell' art.7 della Legge n.300/1970.

Le sanzioni individuate sono:

- il rimprovero verbale per le violazioni di lieve entità;
- il rimprovero scritto, per le reiterate violazioni di lieve entità;
- la sospensione dal servizio e del trattamento economico, per violazioni di grave entità che aumenti il grado di esposizione al rischio di commissione reato; la sospensione dal servizio e dal trattamento economico è temporanea, comunque, non superiore a 10 giorni;
- il licenziamento per inadempimento degli obblighi contrattuali:

Sanzioni per i dirigenti

In caso di violazione, da parte dei dirigenti, dei principi generali del Modello, delle regole di comportamento imposte dal Codice Etico e delle procedure, si provvederà ad assumere nei confronti dei responsabili i provvedimenti ritenuti idonei in funzione delle violazioni commesse. Le sanzioni individuate sono:

- il rimprovero scritto, per le violazioni di lieve entità;
- la risoluzione del rapporto, per le violazioni di grave entità rispetto alle disposizioni del Modello.

Misure nei confronti degli amministratori

In caso di violazione della normativa vigente, del Modello o del Codice Etico da parte degli Organi Amministrativi, l'OdV informerà, in mancanza di altro Organo cui riferire per ragioni di opportunità, l'Assemblea.

Le sanzioni individuate sono:

- richiamo formale scritto, in caso di violazione non grave;

- sanzione pecuniaria pari all'importo da due a cinque volte gli emolumenti calcolati su base mensile, in caso di violazione grave;
- revoca, totale o parziale, delle eventuali procure.

Qualora la violazione dell'amministratore sia grave e tale da ledere la fiducia nei suoi confronti, il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea, proponendo la revoca dalla carica.

Misure nei confronti dei componenti l'OdV

In caso di violazione delle norme del presente Modello o della normativa vigente, tali da configurarsi come un grave inadempimento dei propri doveri così come definiti nel presente Modello o una grave negligenza nell'espletamento dei compiti connessi all'incarico, si procederà alla revoca del componente responsabile dell'inadempimento o della negligenza.

Misure nei confronti dei sindaci

In caso di violazione da parte di un componente del Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione mediante relazione scritta. Il Consiglio di Amministrazione, qualora si tratti di violazioni gravi tali da integrare giusta causa propone all'Assemblea la revoca del componente del Collegio Sindacale o dell'intero Collegio.

Misure nei confronti dei consulenti, partner e fornitori

Consulenti, partner e fornitori restano esclusi dai procedimenti e provvedimenti disciplinari sopra descritti sulla base delle normative vigenti relative ai lavoratori subordinati.

In ogni caso, ogni violazione della normativa vigente, del Modello o del Codice Etico da parte di consulenti, professionisti, partner e fornitori è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti, sulla base delle disposizioni di legge applicabili, di atti di recesso per giusta causa, con ogni eventuale conseguenza anche sotto il profilo risarcitorio.

9 Informazione e formazione del personale

9.1 Informazione e formazione dei dipendenti

L'adozione del presente Modello è comunicata ai dipendenti al momento dell'adozione stessa.

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo del Fondo, garantire una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute nei confronti del personale. Tale obiettivo riguarda tutte le risorse sia quelle già presenti in Fondartigianato che quelle da inserire. Il livello di formazione ed informazione è attuato con un differente grado di approfondimento in relazione sia al diverso livello di coinvolgimento delle

risorse medesime nelle c.d. attività sensibili, sia in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza del Fondo.

In particolare, sono previsti livelli diversi di informazione e formazione attraverso idonei strumenti di diffusione per la totalità dei dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti e dei dipendenti che non rivestono la qualifica di dirigenti mediante una formazione mirata e modulata in funzione del livello di rischio e della tipologia di funzioni svolte.

Il sistema di informazione e formazione è supervisionato ed integrato dall'attività dell'OdV.

Al fine di verificare l'effettività e l'efficacia della formazione si provvede a registrare:

- il programma di formazione;
- il materiale didattico fornito;
- l'elenco dei partecipanti alla formazione;
- ove possibile i test di apprendimento/gradimento sulla formazione ricevuta compilati dal personale.

– fine del documento –

Allegato 1: prospetto flussi verso l'OdV

ALLEGATO 1

PROSPETTO DEI FLUSSI NEI CONFRONTI DELL'ODV (ex cap. 7.6 del Modello organizzativo D.Lgs.231/2001)

FLUSSO	DESCRIZIONE	PERIODICITA'	AREA DI ATTIVITA'
Dati amministrativo-contabili	Elenco dei conti correnti aperti e chiusi Cash flow banche Saldi trimestrali banche	Semestrale	AREA AMMINISTRAZIONE
Dati di bilancio	Bilancio annuale corredato della nota integrativa	Annuale	AREA AMMINISTRAZIONE
Dati fiscali	Presentazione dichiarazioni fiscali Informativa sui contenziosi fiscali	Annuale Ad evento	AREA AMMINISTRAZIONE
Dati di monitoraggio quantitativo	Tempi medi di realizzazione dei Progetti di formazione Statistiche risultati Inviti Follow up visite in itinere	Semestrale	AREA CONTROLLO E MONITORAGGIO QUANTITATIVO
Dati di monitoraggio qualitativo	Statistiche sulle domande di partecipazione agli Inviti Sintesi delle principali attività di monitoraggio	Semestrale	AREA VALUTAZIONE E MONITORAGGIO QUALITATIVO

	qualitativo svolte a livello territoriale		
Dati adesioni	Adesioni per macrovoci Istat e classi dimensionali di dipendenti	Semestrale	AREA PROMOZIONE
Affidamenti	Contratti di affidamento di consulenze professionali	Semestrale	DIREZIONE
Salute e Sicurezza	Comunicazione eventuali infortuni Attività di formazione/informazione Comunicazioni eventuali contestazioni di violazioni della normativa sulla sicurezza da parte della autorità competente ed esito delle relative prescrizioni	Semestrale	DIREZIONE

I flussi di cui al presente prospetto saranno sempre accompagnati da una nota esplicativa da parte del soggetto Responsabile dell'Area di provenienza, onde consentire all'OdV non solo la comprensione del dato, ma anche di vagliare la partecipazione del soggetto e l'attività svolta ai fini del rispetto del MOG e delle procedure operative.